



Pertanto considerata l'impossibilità di modificare i coefficienti di ammortamento se non per categorie da ritenere che l'obsolescenza del cespite usato trova una prima valutazione nel minor prezzo di acquisto e i maggiori costi di manutenzione e riparazione che da esso discendono trovano poi la loro disciplina giuridica nell'ultimo comma del più volte citato art. 109 e infine l'eventuale anticipata dismissione del cespite rende applicabile l'ipotesi prevista nel caso di una obsolescenza accentuata.

Pertanto deve ritenersi che anche in una siffatta ipotesi il cespite usato non sia di per se stesso titolo sufficiente ad integrare la fattispecie del terzo comma del citato art. 109.

A nulla rileva pertanto che a seguito dei richiamati fenomeni o per altre cause l'ammortamento consentito dalle norme fiscali non comprende l'intero ammontare dell'ammortamento conseguente alla retta applicazione delle norme di valutazione contenute nel C.C. Tuttavia nulla vieta che anche allo scopo di coprire in tutto o in parte il predetto divario il contribuente faccia ricorso all'ammortamento anticipato di cui alla seconda parte del citato terzo comma dell'art. 109.

Infine per quanto concerne il terzo punto si conviene che la contabilizzazione del contributo secondo il principio di competenza in un esercizio precedente quello di riscossione del contributo stesso non inficia la validità dell'accantonamento nell'apposito fondo del passivo di cui al quarto comma dell'art. 109 del D.P.R. n. 633 del 1976, accolta dalla giurisprudenza.